



Comune di  
San Martino  
Buon Albergo

# REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20.10.2015

## Sommario

Articolo 1 Fonti normative

Articolo 2 Albo delle associazioni

Articolo 3 Requisiti per l'iscrizione

Articolo 4 Modalità di iscrizione all'Albo

Articolo 5 Aggiornamento dell'Albo

Articolo 6 Cancellazione dall'Albo

Articolo 7 Revisione dell'Albo

Articolo 8 Pubblicità dell'Albo

Articolo 9 Forme di partecipazione delle associazioni

Articolo 10 Forme di sostegno alle associazioni

Articolo 11 Disposizioni finali e transitorie

## **Articolo 1** **Fonti normative**

Le disposizioni del presente Regolamento trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e nell'art. 43 del vigente Statuto comunale, che in egual misura prescrivono per il Comune l'impegno a riconoscere e valorizzare le libere forme associative, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale.

## **Articolo 2** **Albo delle Associazioni**

L'Albo rappresenta uno strumento per promuovere e favorire un'attività coordinata dell'associazionismo sul territorio comunale, nell'ottica di una democrazia diffusa.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

a) **sociale**: rispetto agli argomenti della solidarietà, dell'assistenza e della promozione sociale, con particolare riferimento alla L. n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) e alla L.R. Veneto n. 40/1993 (Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato); nonché riguardo alla cooperazione internazionale ed alla tutela e promozione dei diritti umani;

b) **culturale**: rispetto, a titolo esemplificativo, agli argomenti della valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, al tema del turismo e della tutela delle tradizioni locali e dei prodotti tipici;

c) **ambientale**: rispetto, a titolo esemplificativo, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio faunistico.

Resta salva la disciplina dettata dal Regolamento comunale per la formazione dell'Albo delle associazioni sportive, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 19.10.2012.

## **Art. 3** **Requisiti per l'iscrizione**

All' Albo possono iscriversi le associazioni operanti nel territorio del Comune di San Martino Buon Albergo in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere un oggetto sociale di natura non commerciale;

b) perseguire finalità di interesse collettivo locale, riconosciute dallo Statuto comunale, che si caratterizzino per imparzialità e assenza di discriminazione, diretta o indiretta, di diritti e libertà previsti dalle Convenzioni internazionali, sanciti dalla Costituzione italiana e dallo Statuto del Comune, risultanti espressamente dagli atti costitutivi;

c) avere sede legale o sede operativa nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale, con sede nel Comune, di associazioni nazionali o regionali;

- d) non perseguire fini di lucro;
  - e) svolgere attività riconducibili ad almeno una delle tre sezioni tematiche di cui all'art. 2 e aventi caratteri di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o comunque della collettività del territorio;
  - f) essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano la gratuità e la democraticità delle cariche associative;
  - g) essere in possesso di codice fiscale.
- Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, le associazioni sindacali, gli ordini professionali o di categoria.

#### **Art. 4** **Modalità di iscrizione all'Albo**

L'istanza di iscrizione all'Albo va inoltrata all'Ufficio Segreteria, utilizzando l'apposito modulo, con la sottoscrizione del rappresentante legale dell'associazione, attraverso la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune di San Martino Buon Albergo a mani, o a mezzo di spedizione postale, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) per i soggetti titolari di indirizzo PEC.

L'istanza è soggetta alla presentazione in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, fatte salve le ipotesi di esenzione dal pagamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

All'istanza d'iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia autentica dello Statuto e dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di costituzione dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale, devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione
- b) indicazione degli organi elettivi (Presidente, eventuale Vice Presidente, Consiglio Direttivo, ecc.) con indicazione dei dati anagrafici (nascita e residenza) e dei recapiti di contatto (telefono, indirizzo e-mail);
- c) copia dell'iscrizione all'apposito Albo regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l. 266/1991 per le associazioni di volontariato;
- d) relazione, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, delle attività svolte e delle iniziative che l'associazione intende programmare e perseguire;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- f) copia della carta d'identità del rappresentante legale sottoscrittore dell'istanza;
- g) indicazione della sezione/sezioni dell'Albo cui si chiede di essere iscritti.

Qualora, a seguito dell'istruttoria svolta, non sia possibile accogliere l'istanza d'iscrizione, l'ufficio competente comunicherà motivatamente all'associazione le ragioni impeditive all'iscrizione, richiedendo osservazioni da produrre entro giorni 10 dal ricevimento della comunicazione stessa. Qualora a seguito dell'istruttoria svolta, l'istanza di iscrizione risulti

completa, regolare e in possesso dei prescritti requisiti, il procedimento si concluderà con il provvedimento di iscrizione dell'associazione all'Albo, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Le istanze d'iscrizione presentate, qualora non fossero corredate dalla documentazione necessaria, dovranno essere regolarizzate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione. La richiesta di integrazione sospende il procedimento per l'iscrizione. La mancata regolarizzazione nei termini comporta la mancata iscrizione all'Albo.

#### **Art. 5** **Aggiornamento dell'Albo**

L'associazione, con l'iscrizione all'Albo, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune, tramite lettera sottoscritta dal rappresentante legale, ogni variazione attinente l'associazione stessa ed in particolare: la variazione di denominazione, la variazione di sede, le variazioni relative agli incarichi direttivi di Presidente e degli organi associativi, e comunque ogni modifica statutaria che possa inficiare l'iscrizione all'Albo.

#### **Art. 6** **Cancellazione dall'Albo**

La cancellazione dall'Albo avviene:

- a) per scioglimento dell'associazione e/o cessazione dell'attività per la quale è stata chiesta l'iscrizione all'Albo;
- a) su apposita richiesta del rappresentante legale dell'associazione, con allegato verbale dell'organo associativo;
- b) su comunicazione del commissario liquidatore anche a seguito di provvedimento giudiziale;
- c) in ipotesi di accertata perdita di uno o più dei requisiti prescritti per l'iscrizione;
- d) mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di revisione dell'Albo.

L'associazione è tenuta a comunicare per iscritto lo scioglimento e la cessazione dell'attività.

La cancellazione dall'Albo può comportare la risoluzione da parte dell'amministrazione di eventuali convenzioni o concessioni in atto con l'associazione interessata.

#### **Art. 7** **Revisione dell'Albo**

Con cadenza biennale si procede alla revisione dell'Albo.

La revisione consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti d'iscrizione delle associazioni iscritte all'Albo e nell'eventuale aggiornamento dei dati e delle variazioni delle associazioni.

A seguito di tale attività istruttoria, con apposito atto si dispone la cancellazione dall'Albo delle associazioni che non possiedono o hanno perso i requisiti per mantenere l'iscrizione o che non hanno adempiuto alle comunicazioni previste dal presente regolamento.

Ai fini della revisione in parola, ogni associazione dovrà far pervenire una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto

sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche intervenute. Nell'occasione, sarà onere dell'Associazione produrre anche una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.

In ogni momento, l'Ufficio Segreteria, può comunque chiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere di uno o più dei requisiti necessari per l'iscrizione.

#### **Art. 8** **Pubblicità dell'Albo**

L'Albo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di San Martino Buon Albergo, alla pagina appositamente dedicata.

In essa sono indicati per ciascuna associazione iscritta la denominazione, l'indirizzo della sede, i recapiti di contatto, nonché la sezione tematica di riferimento con riguardo alle finalità perseguite.

#### **Art. 9** **Forme di partecipazione delle associazioni**

Le associazioni iscritte all'Albo, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e consultiva, hanno diritto di presentare istanze, petizioni, proposte, suggerimenti e reclami, sia agli Amministratori, sia agli Uffici comunali.

Le predette associazioni possono essere invitate dall'Amministrazione comunale ad esprimere direttamente il proprio parere in forma scritta in occasione dell'adozione di provvedimenti a carattere generale e di progetti relativi a materie attinenti agli scopi statutari. I predetti pareri assumono la valenza di atti del procedimento, ma non hanno carattere vincolante.

Le associazioni medesime, nell'ottica di favorire la massima partecipazione alle iniziative ed attività comunali, risulteranno tra i destinatari dei materiali informativi (news-letter, volantini, pieghevoli, ecc. ) realizzati a cura degli Assessorati preposti alle materie di interesse delle associazioni stesse, in riferimento alla sezione/sezioni dell'Albo di iscrizione.

#### **Art. 10** **Forme di sostegno alle associazioni**

Le associazioni iscritte all'Albo possono, in conformità alle disposizioni dei regolamenti comunali vigenti, ed a seguito di motivata richiesta:

- a) ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni e le attività dalle stesse organizzate;
- b) ottenere l'accesso a strutture, beni e mezzi comunali;
- c) svolgere in affidamento attività, eventi ed iniziative in forma sussidiaria rispetto alle competenze del Comune e nell'interesse della collettività locale, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione;
- d) ottenere eventuali contributi economici.

**Art. 11**  
**Disposizioni finali e transitorie**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le richieste di iscrizione all'Albo delle associazioni potranno essere presentate entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo. Il Comune adotterà ogni iniziativa utile per favorire la massima pubblicità alla nuova disciplina, anche tramite apposite note informative indirizzate alle associazioni del territorio che già interagiscono con l'Amministrazione comunale.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la formazione dell'Albo delle associazioni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 15.09.2005.

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dalle associazioni verranno trattati per le finalità connesse alla gestione dell'Albo delle associazioni.

